

DM 27/08/1964

## ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto Ministeriale 27 agosto 1964 (in Gazz. Uff., 9 agosto, n. 198). - Esercizio della rivalsa dello Stato verso gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari per i contributi E.N.P.A.S.

### Preambolo

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per le finanze:

Visti gli articoli 2 e 149 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 162, recante modifiche alla predetta legge n. 1128 del 18 ottobre 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, che approva il testo dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, recante modificazioni all'Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'E.N.P.A.S.;

Vista la legge 20 giugno 1952, n. 747, recante norme per il versamento all'E.N.P.A.S. dei contributi dovuti dalle Amministrazioni statali per l'assistenza sanitaria relativa ai propri dipendenti;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1963, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 346;

Riconosciuta la necessità di disciplinare l'esercizio della rivalsa dello Stato sugli ufficiali giudiziari e sugli aiutanti ufficiali giudiziari per le quote contributive assistenziali e previdenziali poste a loro carico;

Decreta:

### Articolo 1

Per il recupero a favore dello Stato delle quote di contributo dovute dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni e del decreto interministeriale 29 ottobre 1962, si osservano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

### Articolo 2

Le quote di contributo di cui al presente decreto sono mensilmente liquidate e trattenute sull'importo netto dei diritti spettanti ai soggetti interessati ai sensi della citata legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni.

### Articolo 3

Entro il decimo giorno dalla scadenza di ciascun bimestre dell'esercizio finanziario, l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio deve curare il versamento all'Ufficio locale del registro delle somme corrispondenti alle quote contributive maturate nel bimestre stesso a carico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti all'Ufficio giudiziario, prelevandole dalle quote dei proventi netti di cui al titolo 2°, capo 3°, ed al titolo 3°, capo 2°, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, secondo che dette quote si riferiscano alla categoria degli ufficiali giudiziari od a quella degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Eseguito il versamento di cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio deve annotare gli estremi relativi alle bollette rilasciate dall'Ufficio del registro nello «stato mensile dei diritti» percepiti dal personale addetto all'ufficio giudiziario e, se del caso, nello «stato di riparto» dei diritti stessi relativo all'ultimo dei mesi cui si riferisce il periodo contributivo.

Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno l'ufficiale responsabile dei versamenti di cui al primo comma deve presentare, al capo dell'ufficio giudiziario, redatti in quattro esemplari, distinti

prospetti nominativi per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari contenenti la dimostrazione delle quote contributive dovute mensilmente, con riferimento al semestre che precede ciascuna delle date suddette, a carico dei singoli soggetti, e delle somme corrispondenti versate all'Ufficio del registro, tenendo in ogni caso distinta la parte relativa all'assistenza sanitaria da quella concernente l'Opera di previdenza. A corredo dei prospetti predetti l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio produrrà altresì le corrispondenti bollette di incasso rilasciate dagli Uffici del registro previa annotazione, a margine dei prospetti, dei dati di individuazione relativi alle bollette stesse.

#### Articolo 4

Il capo dell'ufficio giudiziario, accertata la regolarità delle liquidazioni effettuate e delle operazioni di versamento eseguite dall'ufficiale giudiziario responsabile del servizio ai sensi del precedente articolo, appone sugli esemplari dei prospetti ricevuti la propria firma ed il sigillo dell'ufficio, quindi non oltre il giorno 15 dei successivi mesi di febbraio e di agosto, rimette un primo esemplare, corredato dalle bollette d'incasso, alla Cancelleria, per esservi conservato, un secondo esemplare al Ministero di grazia e giustizia ed i restanti due alla Ragioneria provinciale dello Stato, competente per territorio.

#### Articolo 5

La Ragioneria provinciale dello Stato, ricevuti i prospetti di cui al precedente art. 4, esegue il riscontro amministrativo contabile di sua competenza, promuovendo, ove ne sia il caso, le operazioni di rettifica ad opera degli uffici giudiziari interessati.

Entro il terzo mese successivo al semestre cui si riferiscono i prospetti dimostrativi, la Ragioneria provinciale dello Stato invia alla Ragioneria centrale del Ministro di grazia e giustizia una esposizione riassuntiva delle quote contributive liquidate e versate a favore dell'erario relative agli uffici giudiziari della propria circoscrizione amministrativa con allegata una copia dei prospetti nominativi di cui al precedente art. 4.

Ai fini degli adempimenti previsti dai precedenti commi, l'Ufficio del registro allegherà alla contabilità mensile e bimestrale, resa ai sensi dell'art. 254 del regolamento di contabilità di Stato, un elenco analitico delle somme riscosse ed una distinta delle corrispondenti somme versate a favore dell'erario, in esecuzione del presente decreto, con imputazione ad appositi articoli del capitolo 134, capo 10°, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti articoli e capitoli degli esercizi successivi, riportando nella distinta stessa i dati di individuazione delle relative quietanze di Tesoreria.

#### Articolo 6

Entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno il Ministero di grazia e giustizia comunica alla Ragioneria centrale presso lo stesso Dicastero le variazioni e le relative decorrenze, intervenute, durante il semestre che precede le epoche sopraindicate, nel carico contributivo dei singoli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, specificando la Provincia dove ha sede di servizio il personale interessato, ai fini dell'art. 150 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Ricevuto il prospetto previsto dal precedente comma la Ragioneria centrale esegue il riscontro delle singole posizioni contributive quindi non oltre i successivi corrispondenti mesi di febbraio e di agosto, notifica queste ultime, rettificata, ove occorra, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, per le funzioni di cui all'art. 5 del presente decreto.

Concluso l'esercizio finanziario, la Ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia promuove le eventuali operazioni di conguaglio nei confronti dell'E.N.P.A.S., da portarsi a termine in ogni caso entro il 30 giugno successivo, relativamente ai contributi previsti dal presente decreto afferenti l'esercizio finanziario predetto, sulla base dei contributi maturati, liquidati ed affluiti all'erario nell'esercizio stesso.

#### Articolo 7

Nella prima applicazione del presente decreto, il recupero delle quote contributive maturate a carico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1956 sino a tutto il 31 dicembre 1964 è disciplinato, in deroga a quanto disposto con i precedenti articoli, come segue:

a) entro il 31 gennaio 1965, l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio deve presentare al capo dell'ufficio giudiziario distinti prospetti nominativi, per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari, redatti in triplice esemplare e riferiti a singoli semestri, contenenti la dimostrazione: delle quote contributive dovute dagli iscritti con riferimento al periodo considerato; delle somme trattenute agli iscritti stessi, a tale titolo, sulla indennità di carovita di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, fin quando tale indennità è stata corrisposta; delle somme che entro la data del 10 gennaio 1965 deve aver versato alla locale sezione di Tesoreria provinciale ai sensi della circolare 10 luglio 1962, n. 5/28057/039/06, diramata dal Ministero di grazia e giustizia, con imputazione agli appositi articoli del capitolo 131, capo 10°, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

A corredo dei menzionati prospetti saranno prodotti, per le somme versate alle sezioni di Tesoreria, le corrispondenti quietanze i cui dati di individuazione saranno stati annotati sui prospetti stessi;

b) entro il mese di febbraio 1965, il capo dell'ufficio giudiziario, accertata la regolarità delle liquidazioni effettuate e delle operazioni di versamento eseguite ed apposti sugli esemplari dei prospetti predetti la propria firma ed il sigillo dell'ufficio, rimette gli esemplari dei prospetti medesimi agli uffici di cui all'art. 4 con le modalità ivi stabilite;

c) la Ragioneria provinciale dello Stato, ricevuto il prospetto di cui alla precedente lettera b) e le posizioni contributive di cui all'ultimo comma della successiva lettera d), esegue il riscontro amministrativo-contabile di sua competenza, promuovendo, se del caso, le operazioni di rettifica e di recupero, quindi invia alla Ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, in duplice esemplare, uno stato riassuntivo delle quote contributive liquidate in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 a quello del secondo semestre 1964, compreso, a carico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché delle somme recuperate dall'erario, a tale titolo, sia per trattenuta diretta sull'indennità di carovita di cui all'art. 162 della legge 10 ottobre 1951, n. 1128, già spettante al predetto personale, sia con i versamenti eseguiti presso le sezioni provinciali di Tesoreria ai sensi della precedente lettera a);

d) entro il 28 febbraio 1965 il Ministero di grazia e giustizia trasmetterà alla Ragioneria centrale dello stesso Ministero, distintamente per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari, una situazione generale delle posizioni contributive del personale predetto, riferita all'esercizio finanziario 1956-57, ordinata per Provincia e redatta in duplice esemplare corredandola con le variazioni annuali intervenute nei successivi esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1964.

La Ragioneria centrale, ricevuta la situazione generale e le successive variazioni di cui al precedente comma, esegue il riscontro delle singole posizioni contributive, ed entro il 30 aprile 1965, apportate d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia le eventuali rettifiche alle posizioni stesse, notifica queste ultime alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per le funzioni di riscontro di cui alla precedente lettera c).